

CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
Ufficio II di supporto agli organi collegiali

SIPO
(Società Italiana di Podologia)

Scheda tecnica per l'emanazione del parere del CNEL

Premessa metodologica	2
Documenti allegati	3
Requisiti richiesti dal decreto	4
Requisito a)	5
Requisito b)	6
Requisito c)	8
Requisito d)	9
Requisito e)	10
Requisito f)	11
Requisito g)	12
Riscontro finale	13
Riscontro definitivo	14

Premessa metodologica

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultate dal Ministero della giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rigoroso e indefettibile rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

Documenti allegati

1. lettera al CNEL dal Ministero Giustizia
- 1bis lettera del Ministero Giustizia alla SIPO
2. atto costitutivo
3. statuto 11.12.2008
- 3bis. statuto 2001
4. elenco soci SIPO 2009
- 4 bis elenco rappresentanti locali 2009
5. codice deontologico
6. regolamento SIPO
7. certificato penale del casellario giudiziale del Presidente
8. estratto di verbale del consiglio direttivo relativo alle quote versate
9. verbale del consiglio direttivo del 22/11/2007 e dell'assemblea straordinaria del 15/12/2007

Requisiti richiesti dal decreto

a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) adozione di uno statuto che sancisca: b1) un ordinamento a base democratica; b2) l'assenza di scopi di lucro; b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'associazione; b5) la rappresentatività elettive delle cariche interne; b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; b8) la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività all'associazione medesima.

Requisito a)

Avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni.

Riscontro

Atto costitutivo redatto per atto notarile il 14/01/2000.

Con Assemblea straordinaria del 12/12/2001, certificato con atto notarile, l'associazione ha stabilito il cambio di denominazione, da SIDUP (società italiana diplomati universitari podologi) a SIPU (Società italiana podologi universitari, il 12/12/2001, all. 3bis) a SIPO (Società italiana di Podologia, il 13/12/2008, all. 3).

L'associazione ha inviato copia del verbale della riunione del consiglio direttivo del 22/11/2007 con cui si è provveduto al cambio di denominazione in SIPO e copia del verbale dell'Assemblea straordinaria del 15/12/2007 ce ha ratificato tale decisione.

Requisito b)

Adozione di uno statuto che sancisca:

- un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro
- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce
- la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per farne parte
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità
- la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi
- la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione

Riscontro

- L'ordinamento a base democratica è desunto dall'articolazione interna dell'associazione, dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione (art. 7 ss. statuto all. 3). Il fine non di lucro è previsto dall'art. 1 dello statuto (all. 3)
- la precisa identificazione dell'attività professionale cui l'associazione si riferisce è rinvenibile nell'art.3 dello statuto, laddove tra gli scopi dell'associazione rientra la prevenzione e cura del piede diabetico, sportivo, e geriatrico; nel codice deontologico è infine indicato il mansionario delle prestazioni professionali del podologo
- la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per farne parte è indicata nello statuto (art.6, cpv2) e elencati nella L. 42/1999 e ss. Modifiche e D.M. n° 666/1994. L'iscrizione è condizionata ad una valutazione di una commissione costituita da 3 membri, contro la cui decisione negativa si può ricorrere al Consiglio direttivo
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne è disciplinata dagli artt.7ss. dello Statuto (all.3). La durata massima della cariche è biennale, con possibilità di una rielezione (art.9, penultimo cpv.). Per accedere a tali cariche è necessario essere iscritti all'associazione da almeno tre anni consecutivamente (art.9, cp.2). Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica 1 anno (come il vice presidente e il segretario), non può essere rieletto per più di due mandati e deve essere iscritto alla società da almeno 5 anni (art.10, cpv.1-2)
- I probiviri devono essere iscritti all'associazione da almeno tre anni e restano in carica un mandato e sono rieleggibili (art.13). I membri del collegio dei revisori durano solo 1 mandato e non sono rieleggibili (art.14)
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità è sancita dagli articoli 9, 13 e 14 dello statuto
- la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi è affermata dall'associazione attraverso la regolamentazione degli organi associativi (art.3 e ss.)

Orientamento negativo espresso all'unanimità nella riunione di Commissione del 19.06.2012

- l'associazione prevede l'esistenza di una struttura tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione nell'art.9 dello statuto (all.3) e nel Regolamento comma a) (all. 6).

Requisito c)

Tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari

Riscontro

L'associazione ha allegato un elenco contenente i nominativi degli iscritti del 2009 priva delle quote sociali (all. 4).

L'associazione ha inviato estratto del verbale del Consiglio direttivo da cui risulta la quota fissata per gli associati (all. 8).

Requisito d)

Sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni

Riscontro

L'associazione fa riferimento al proprio codice deontologico (all.5) che stabilisce una serie di principi etici e sanzioni disciplinari, rinviando la loro applicazione agli organi istituzionali dell'associazione (art.13 dello statuto, all.3)

La SIPO ha istituito un collegio dei probiviri (art.13 citato).

Al riguardo, si segnala quanto segue:

- il mancato rispetto delle norme deontologiche produce la diffida, l'espulsione o radiazione; la procedura è rintracciabile nel codice deontologico (all. 5)

Requisito e)

Previsione dell'obbligo della formazione permanente

Riscontro

Lo statuto (all.3) prevede, all'art.3 punto 7, l'obbligo di aggiornamento professionale e nell'art.49 del codice deontologico (all.5).

Requisito f)

Diffusione su tutto il territorio nazionale

Riscontro

Lo statuto non prevede in modo esplicito la diffusione territoriale nazionale dell'associazione.

Tra le funzioni del segretario generale vi è anche quella di coordinare i delegati di Area (Nord, Centro e Sud). (art 12, All.3). Tra i soci si registra una diffusione nelle Regioni del Nord, Centro, Sud, per un totale di 13 Regioni (all.4 bis).

Requisito g)

Mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Riscontro

Il Presidente ha inviato il certificato penale del casellario giudiziale in data 23/06/2009

Riscontro finale

La SIPO, in base alla documentazione allegata, appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a, b, d ,f, g.

Per quanto riguarda eventuali criticità emerse, si segnala che:

- il requisito sub c) risulta parzialmente certificato, essendo agli atti esclusivamente l'elenco soci del 2009;
- per quanto riguarda il punto sub f), risulta da valutare l'effettiva diffusione su tutto il territorio nazionale, vista la lista degli iscritti.

Inviata richiesta di integrazioni il 23 maggio 2012 con termine del 10 giugno 2012

Riscontro definitivo

La SIPO, in base alla documentazione allegata, appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a, b, d ,f, g.

Il **requisito sub c)** rimane parzialmente certificato in mancanza di risposta alla richiesta di integrazioni del 24.05.12

Riscontro definitivo (a seguito delle integrazioni pervenute il 12.05.12)

Con riferimento alle integrazioni richieste, inviate con un giorno di ritardo, sono agli atti:

- **requisito c):** l'elenco dei soci dei quattro anni antecedenti al 2009, e degli anni 2010 e 2011 (totale 265 soci). Non è stata prodotta l'indicazione delle quote annuali e si riferisce che *"la qualifica di socio non si perde indipendentemente dalle quote annuali"*.
- **requisito f):** è stata prodotta un'attestazione del presidente (con allegata tabella) che certifica la presenza dell'associazione in 13 regioni.

Per quanto quindi esposto – mancata indicazione quote annuali e scarsa diffusione territoriale - l'Ufficio esprime orientamento negativo alla richiesta di SIPO all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 206/2007.

Orientamento negativo della Commissione all'unanimità pper carenza dei requisiti di cui alle lettere c) ed f).